



COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA
Servizio Tributi

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO
CON ADESIONE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 17/12/2019



COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

Servizio Tributi

CAPO I Disposizioni Generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Scopo del Regolamento
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Competenza
- Art. 5 Definizione degli accertamenti
- Art. 6 Soggetti del procedimento

CAPO II Attivazione del procedimento di accertamento con adesione su iniziativa del servizio tributi

- Art. 7 Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione da parte del Funzionario Responsabile
- Art. 8 Avvio del procedimento
- Art. 9 Contenuto dell'invito a comparire
- Art. 10 Modalità di invio dell'invito a comparire
- Art. 11 Mancata comparizione del contribuente
- Art. 12 Attivazione del contraddittorio con il contribuente

CAPO III Attivazione del procedimento di accertamento con adesione a seguito dell'istanza del contribuente

- Art. 13 Istanza del contribuente

CAPO IV Definizione dell'accertamento con adesione e adempimenti conseguenti

- Art. 14 Atto di accertamento con adesione
- Art. 15 Perfezionamento dell'adesione
- Art. 16 Effetti dell'adesione
- Art. 17 Riduzione delle sanzioni
- Art. 18 Effetti del mancato pagamento
- Art. 19 Entrata in vigore del regolamento



COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

Servizio Tributi

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili.

Art. 2 – Scopo del Regolamento

2. Scopo del Regolamento è quello di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale dell'Ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi locali.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. La definizione dell'accertamento con adesione è applicabile solo nei casi in cui la base imponibile del tributo sia concordabile, sia cioè determinata da elementi non certi ed incontrovertibili ovvero inoppugnabili per legge, ma suscettibili di apprezzamento valutativo.
2. L'Ufficio Competente dovrà operare, nei casi concreti, un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza nell'ipotesi di insorgenza del contenzioso.
3. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento che si sono rilevati illegittimi o infondati.
4. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per i provvedimenti di liquidazione e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.

Art. 4 – Competenza

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Funzionario Responsabile del Tributo.



COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

Servizio Tributi

Art. 5 – Definizione degli accertamenti

1. La definizione ha effetto per tutti i tributi locali dovuti dal contribuente, relativamente ai cespiti riportati su ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
2. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.
3. In caso di più coobbligati, l'accertamento può essere definito con l'adesione anche di uno solo dei medesimi secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 6 – Soggetti del procedimento

1. Il procedimento di adesione può essere attivato:
 - a) a cura del Funzionario Responsabile del tributo, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.



COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

Servizio Tributi

CAPO II

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DEL SERVIZIO TRIBUTI

Art. 7 - Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione da parte del Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, per i casi in cui ne ravvisi l'opportunità e comunque prima di notificare l'avviso di accertamento, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.
2. Nell'esaminare la posizione del contribuente il Funzionario Responsabile valuterà se vi siano spazi che possano giustificare la transazione.
Pertanto non si potrà addivenire all'adesione qualora:
 - a) la questione riguardi un'aliquota / tariffa o altra condizione la cui applicazione è espressamente stabilita da legge e da regolamento e sulla quale vi sia assoluta certezza;
 - b) la questione riguardi l'applicazione di sanzioni in misura fissa (o nella misura minima);
 - c) la questione riguardi l'applicazione di rendite catastali definitive, attribuite dall'Agenzia del Territorio;
 - d) la questione riguardi la superficie tassabile ai fini della tassa rifiuti quando questa risulti dalla dichiarazione presentata dal contribuente o dalla visura catastale.
3. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il Funzionario Responsabile, valutata l'importanza della questione, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere l'immediata riscossione degli importi dovuti nonché di evitare il contenzioso.

Art. 8 – Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento avviene con la predisposizione, da parte del Funzionario Responsabile del tributo, di un invito a comparire, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'avviso di accertamento.



COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

Servizio Tributi

2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà per il suddetto di richiederne l'applicazione dopo la notifica dell'avviso di accertamento.
4. In presenza di più coobbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

Art. 9 – Contenuto dell'invito a comparire

1. Nell'invito a comparire devono essere riportati:
 - a) il tributo ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b) la sintesi degli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del servizio tributi;
 - c) il giorno ed il luogo della comparizione per definire con adesione l'accertamento.

Art. 10 – Modalità di invio dell'invito a comparire

1. L'invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente preferibilmente mediante:
 - a) Posta elettronica certificata (PEC);oppure mediante:
 - b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - c) notifica eseguita dai messi comunali.

Art. 11 – Mancata comparizione del contribuente

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 12 – Attivazione del contraddittorio con il contribuente

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.



COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

Servizio Tributi

2. Di tutte le operazioni, comunicazioni e trattative effettuate, anche in caso di esito negativo del procedimento, viene dato sinteticamente atto in un apposito verbale da conservarsi agli atti dell'ufficio.
3. Il verbale di cui al comma 2) deve riportare:
 - a) i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;
 - b) le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dal Funzionario Responsabile e del contribuente;
 - c) la documentazione presentata dal contribuente a sostegno della propria posizione;
 - d) le generalità ed il titolo della rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore;
 - e) la data della successiva comparizione se, per definire l'accordo, si renda necessario un successivo incontro.



COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

Servizio Tributi

CAPO III

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

Art. 13 – Istanza del contribuente

1. Nel caso in cui sia stato notificato l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 8 del presente Regolamento, il contribuente, prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, può presentare istanza di accertamento con adesione, in carta libera indicando nella stessa il recapito (telefonico – posta elettronica – posta elettronica certificata PEC) presso i quali far pervenire le comunicazione dell'ufficio.
2. La domanda deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nel caso di invio per posta ordinaria vale la data di arrivo all'uffici protocollo mentre vale la data di spedizione se l'istanza è presentata a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'istanza, il Funzionario Responsabile invita il contribuente a presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento per il Funzionario Responsabile che dovrà preliminarmente procedere ad un'attenta valutazione, caso per caso, dell'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato nonché all'esame degli altri eventuali elementi disponibili.
4. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, anche attraverso la richiesta di chiarimenti, dati ed elementi oppure la compilazione di questionari, può richiedere all'ufficio, sempre con una semplice istanza, di formulare una proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione. Tale istanza, tuttavia, non è vincolante ai fini dell'adesione; pertanto, se il Funzionario Responsabile lo ritiene opportuno potrà invitare il contribuente al fine di instaurare il contraddittorio.
5. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore/rappresentante legale, con un incarico speciale relativo solo al concordato. In ogni caso, l'atto di procura deve essere conferito per iscritto.



COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

Servizio Tributi

6. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente o da un coobbligato, avente mandato scritto ad agire in nome e per conto di tutti gli altri coobbligati, comporta la sospensione, per un periodo di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza suddetta, del termine per l'impugnazione dell'atto di accertamento ed anche del termine per il pagamento del tributo.
7. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, il Funzionario Responsabile è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla Data di notifica del provvedimento di rigetto, riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.
8. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta la rinuncia all'istanza di adesione.



COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

Servizio Tributi

CAPO IV

DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Art. 14 – Atto di accertamento con adesione

1. In caso di esito favorevole del contraddittorio, viene redatto l'atto di accertamento con adesione che deve essere sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore/rappresentante legale o da un coobbligato per conto di tutti gli altri coobbligati e dal Funzionario Responsabile del tributo.
2. L'atto conclusivo del concordato deve riportare gli elementi e la motivazione sui quali si fonda l'accordo nonché la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute a seguito della definizione, anche in forma rateale.

Art. 15 – Perfezionamento dell'adesione

1. L'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento delle somme risultanti dall'accordo. Questo può essere effettuato:
 - a) in unica soluzione, entro i 20 (venti) giorni successivi alla redazione dell'atto debitamente sottoscritto fra le parti;
 - b) in forma rateale, secondo le modalità specificatamente previste dalle disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano i singoli tributi o in mancanza, secondo le disposizioni stabilite dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. In caso di versamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato sempre entro il termine suindicato di 20 (venti) giorni, ai fini del perfezionamento dell'adesione.
2. Entro 10 (dieci) giorni successivi al versamento dell'intero importo o della prima rata, in caso di pagamento rateizzato, il contribuente deve far pervenire all'ufficio tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio suddetto rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.



COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

Servizio Tributi

Art. 16 – Effetti dell'adesione

1. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio tributi.
2. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta, in via generale, la definizione dei rapporti tributari che hanno formato oggetto del procedimento, pertanto, nella maggior parte dei casi, l'accertamento con adesione ha carattere definitivo.
3. La definizione con adesione non esclude, tuttavia, l'esercizio di un ulteriore accertamento dell'ufficio tributi entro i termini di decadenza previsti dalla legge, per sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, sconosciuti alla data del precedente accertamento, sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati o una maggiore imposta dovuta rispetto al precedente importo accertato.
4. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento notificato perde efficacia.
5. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti gli altri coobbligati.
6. L'atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.

Art. 17 – Riduzione delle sanzioni

1. A seguito dell'accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni concernenti il tributo, si applicano nella misura del minimo prevista dalla legge.
2. Sono escluse dalla riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle concernenti la mancata o incompleta o tardiva risposta alle richieste formulate dall'ufficio tributi nonché le sanzioni per omesso, parziale o ritardato versamento del tributo.

Art. 18 - Effetti del mancato pagamento

1. Il mancato pagamento delle somme risultanti dall'accertamento con adesione, comporta il non perfezionamento e quindi la nullità dell'accordo sottoscritto tra le parti mentre rende efficace l'avviso di accertamento eventualmente notificato, con la possibilità del contribuente di impugnarlo.



COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

Servizio Tributi

Art. 19 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio successivo a quello di approvazione o nel diverso termine previsto dalla legge. Conseguentemente l'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.